

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 284

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHI GERARDO, BIANCHI FORI UNATO, DONAT-CATTIN, BARDOTTI, BODRATO, FRACANZANI, BUZZI, PATRINI, COLOMBO VITTORINO, MARTINI MARIA ELETTA, BORGHI, ARMANI, CARRA, BIANCO, RUSSO FERDINANDO, FORNALE, DARIDA, TOROS, SINESIO, GERBINO, GITTI, MENGOZZI, VALIANTE, LUCCHESI, AMADEO, SGARLATA, DALL'ARMELLINA, REALE GIUSEPPE, SIMONACCI, PREARO, CAVALLARI, BOFFARDI INES, PISICCHIO, LAFORGIA

Presentata il 26 luglio 1968

Corresponsione di una rendita di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani dei lavoratori titolari di rendita o di assegno continuativo per infortunio del lavoro o malattia professionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La corresponsione di una rendita di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani nel caso in cui la morte dell'infortunato del lavoro, titolare di rendita o di assegno continuativo, avvenga per cause indipendenti dall'infortunio, è ormai un problema annoso, che avrebbe dovuto essere risolto al momento dell'emanazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15, ma che fu invece accantonato in attesa del testo unico.

Successivamente, in base alla delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della citata legge n. 15, fu emanato il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico), ma, nonostante che l'apposita Commissione parlamentare presieduta dall'onorevole Fernando De Marzi si fosse espressa al riguardo in senso favorevole, la norma concessiva della rendita di reversibi-

lità rimase esclusa anche dal nuovo provvedimento.

Poiché sono ancora pienamente validi i motivi che già nella IV legislatura ci indussero ad avanzare una proposta di legge (la n. 46) sulla materia in esame, riteniamo doveroso e opportuno di ripresentare il problema all'attenzione del Parlamento.

Non occorre soffermarsi sul lato umano della questione, tant'è facilmente avvertibile! La compagna del lavoratore infortunato (in specie quella del lavoratore più gravemente colpito) è anch'essa protagonista dell'evento dannoso e subisce, insieme ai figli, le dure conseguenze dello squilibrio morale e materiale prodottosi nel nucleo familiare. Venendo a morte il congiunto, cessano automaticamente la rendita o l'assegno, le quote aggiuntive, l'assistenza, e — per la maggior par-

te dei casi — qualsiasi mezzo di sostentamento poiché non è raro il caso che il lavoratore, a seguito dell'infortunio, si veda precludere anche la possibilità di maturare il diritto alla pensione dell'INPS.

Ma a sostegno dell'istituto della reversibilità militano ben altri motivi di giustizia sociale ai quali ci si permetterà di accennare brevemente.

Anzitutto, ci riferiremo ai precedenti legislativi, in Italia e all'estero.

Il principio della reversibilità è applicato alle pensioni della previdenza sociale fin dal gennaio del 1945. Viene corrisposto il 60 per cento dell'intero ammontare della pensione alla vedova e il 20 per cento o il 40 per cento a ciascun figlio a seconda se esiste o meno il diritto a pensione per la vedova.

È del pari reversibile la pensione di guerra. Qui l'analogia con le rendite per infortunio è ancor più evidente, e quindi più evidente è la lacuna nella legislazione infortunistica.

Infatti, le pensioni di guerra per le vedove e per gli orfani sono corrisposte, in quota parte, sia che la morte sia stata provocata dall'evento bellico, sia che la morte sopraggiunga — essendo il capo-famiglia già titolare di pensione — per cause indipendenti da quelle che provocarono l'invalidità.

La relazione che precede e illustra la legge 4 aprile 1952, n. 218 definisce la pensione di reversibilità come « una prestazione destinata a completare il sistema previdenziale a tutela del rischio più grave che incombe sulle famiglie dei lavoratori, e cioè la morte, che, troncando l'attività produttiva (nonché, si può aggiungere, i cespiti di entrata) del capo-famiglia, ne pone in gravi difficoltà di vita i membri che più hanno bisogno di tutela e di assistenza ».

È vero che elemento determinante a favore della reversibilità è lo stato di bisogno, elemento che sembra non adattarsi ai principi che informano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, ma è anche vero che, comunque, siamo sempre in tema di assicurazioni definite sociali e perciò non completamente avulse dal criterio del bisogno. Prova ne siano le rivalutazioni delle rendite pregresse, l'istituzione di assegni speciali per i già liquidati in capitale, le varie forme di prestazioni assistenziali integrative, ecc., tutte premesse, anche nel settore infortunistico,

ad un estendersi del concetto di sicurezza sociale.

Tuttavia, è da ritenersi che la reversibilità della rendita trovi il suo fondamento anche in un doveroso atto risarcitivo verso la vedova e gli orfani quali componenti il nucleo familiare e quindi parti in causa insieme al capo-famiglia al momento della creazione del rapporto di lavoro, momento che coincide anche con la nascita di un diritto alla rendita e alle quote integrative in caso d'infortunio.

A questi motivi a nostro avviso già degni di concreta considerazione, se ne aggiungono altri d'ordine generale.

La raccomandazione del BIT adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sessione tenutasi a Filadelfia nell'aprile 1944 faceva voti perché i Paesi aderenti istituissero, tra le provvidenze a favore dei soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, anche la reversibilità della rendita in caso di morte del titolare per cause indipendenti dal lavoro.

Uguali suggerimenti e stimoli nei riguardi della reversibilità delle rendite si possono trovare nella mozione 14^a approvata dalla commissione D'Aragona sulla riforma della previdenza sociale.

Si aggiunga, infine, che anche le legislazioni straniere si vanno orientando verso la risoluzione di questo problema. Citiamo l'esempio della Germania federale che già da tempo tutela questa eventualità e che, recentemente, anzi, ne ha migliorato i trattamenti economici. Infatti, il primo comma dell'articolo 598 della legge infortunistica tedesca è stato modificato portando dai due quinti ai sei decimi la quota di rendita di reversibilità.

Per tutti questi motivi, nei quali si fondono elementi umani e giuridici, si propone di includere all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, una norma aggiuntiva che stabilisca il diritto alla rendita di reversibilità al coniuge e ai figli superstiti in caso di morte del titolare di rendita o di assegno continuativo per cause non dipendenti dall'infortunio.

Le stesse norme del citato articolo 85 regolano anche il trattamento dei superstiti degli assicurati del settore agricolo, in conformità dell'articolo 231 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono inseriti, tra il penultimo comma e l'ultimo comma, i commi seguenti:

« Nel caso di morte del titolare di rendita o di assegno continuativo, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio, il coniuge e i figli superstiti hanno diritto alla riversibilità di una quota parte della rendita o dell'assegno continuativo di cui l'assicurato godeva o a cui aveva diritto, e cioè:

1) il cinquanta per cento al coniuge, finché non sopravvenga un nuovo matrimonio.

Se il superstite è il marito, questi ha diritto alla riversibilità soltanto nel caso in cui la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo.

Nessun diritto spetta al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa di lui o di entrambi i coniugi;

2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti entrambi gli adottanti. Se siano superstiti figli inabili al lavoro, il diritto alla riversibilità sussiste finché dura l'inabilità.

La rendita di riversibilità ai superstiti non potrà in ogni caso essere, complessivamente, né inferiore alla metà né superiore all'intero ammontare della rendita calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120 o dell'assegno continuativo stabilito secondo le disposizioni degli articoli 124 e 235 ».